

<b>abc</b>	<b>SPECIFICHE TECNICHE PER FORNITURA DI SERVIZI ASSICURATIVI INFORTUNIO, MORTE ED INVALIDITÀ PERMANENTE DIRIGENTI</b>			STATO DOCUMENTO:	
				DATA EMISSIONE:	
				CODICE TIPOLOGIA ACQUISTO D (RIF. IGES01)	
				PAGINA 1 DI 5	
ELABORAZIONE		VERIFICA		APPROVAZIONE	

**SPECIFICHE TECNICHE PER SERVIZI ASSICURATIVI  
INFORTUNIO, MORTE ED INVALIDITÀ PERMANENTE  
DIRIGENTI**

<b>abc</b>	<b>SPECIFICHE TECNICHE PER FORNITURA DI SERVIZI ASSICURATIVI INFORTUNIO, MORTE ED INVALIDITÀ PERMANENTE DIRIGENTI</b>			STATO DOCUMENTO:
				DATA EMISSIONE:
				CODICE TIPOLOGIA ACQUISTO D (RIF. IGES01):
				PAGINA 2 DI 5
ELABORAZIONE		VERIFICA		APPROVAZIONE

## **INDICE**

- 1. SCOPO DI FORNITURA**
- 2. DURATA DEL SERVIZIO**
- 3. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO**
- 4. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO**
- 5. DOCUMENTI DA CONSENGARE AD ABC**
- 6. NON CONFORMITÀ**
- 7. VERIFICHE ISPETTIVE (AUDIT)**
- 8. ALLEGATI**

<b>abc</b>	<b>SPECIFICHE TECNICHE PER FORNITURA DI SERVIZI ASSICURATIVI INFORTUNIO, MORTE ED INVALIDITÀ PERMANENTE DIRIGENTI</b>			STATO DOCUMENTO:
				DATA EMISSIONE:
				CODICE TIPOLOGIA ACQUISTO D (RIF. IGES01):
				PAGINA 3 DI 5
ELABORAZIONE		VERIFICA		APPROVAZIONE

### 1. SCOPO DI FORNITURA

Il Servizio ha ad oggetto la copertura assicurativa dei rischi di cui al Contratto Collettivo dei dirigenti di azienda Confservizi, all'articolo 18, che si allega sub 1.

### 2. DURATA DEL SERVIZIO

La copertura dei rischi individuati nell'articolo precedente avrà inizio dalle ore 24.00 del 01/01/2019 e terminerà alle ore 24.00 del 01/01/2022.

Il/i Contratto/i assicurativo/i che verranno stipulati a copertura dei suddetti rischi non potranno prevedere il tacito rinnovo.

### 3. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

n.a.

### 4. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il fornitore dovrà prestare apposita copertura assicurativa per i rischi di cui all'art. 18 del Contratto Collettivo dirigenti di Azienda Confservizi.

I beneficiari, pertanto, sono i seguenti soggetti, tutti dirigenti della società ABC Acqua Bene Comune Napoli, Azienda Speciale.

- 1) dott. Emilio Baldoni, nato a Napoli il 9/06/1960;
- 2) dott. Marco Esposito, nato a Napoli, il 11/08/1965;
- 3) ing. Alfredo Pennarola, nato a Napoli il 15/12/1961;
- 4) ing. Davide Romanelli, nato a Napoli il 10/04/1963;
- 5) ing. Pasquale Speranza, nato a Napoli il 29/03/1961;
- 6) ing. Lucio Tarallo, nato a Napoli il 27/11/1953;
- 7) avv. Aldo Enea Zanfagna, nato a Napoli il 20/11/1955;
- 8) ing. Francesco Panico, nato a Pomigliano d'Arco il 26/01/1959.

La retribuzione complessiva annua lorda dei dirigenti sopra elencati è pari ad €. 1.086.154,00.

Si informa che al fine della valutazione del rischio di cui al servizio in oggetto il fornitore non potrà richiedere la compilazione del questionario anamnestico.

In accordo a quanto previsto dal contratto collettivo all'art. 18, la/le polizza/e dovrà assicurare al dirigente almeno le seguenti condizioni:

A) In caso di invalidità permanente causata da infortunio occorso anche non in occasione di lavoro e in caso di malattia professionale, tale da ridurre in misura superiore a 2/3 la

<b>abc</b>	<b>SPECIFICHE TECNICHE PER FORNITURA DI SERVIZI ASSICURATIVI INFORTUNIO, MORTE ED INVALIDITÀ PERMANENTE DIRIGENTI</b>			STATO DOCUMENTO:
				DATA EMISSIONE:
				CODICE TIPOLOGIA ACQUISTO D (RIF. IGES01):
				PAGINA 4 DI 5
ELABORAZIONE		VERIFICA		APPROVAZIONE

capacità lavorativa specifica del dirigente, il riconoscimento di una somma pari a 6 annualità della retribuzione di fatto.

B) In caso di invalidità permanente parziale causata da infortunio occorso anche non in occasione di lavoro e in caso di malattia professionale, il riconoscimento di una somma in favore del dirigente che, riferita all'importo del capitale assicurato di cui al punto A) che precede, sia proporzionale al grado di invalidità determinato in base alla tabella annessa al T.U. approvato con DPR 30/06/1965, n. 1124.

C) in caso di morte causata dai predetti eventi, che non sia preceduta da una invalidità permanente indennizzata ai sensi della precedente lettera A) e causata dal medesimo evento che ha successivamente determinato la morte, il riconoscimento di una somma, a favore degli aventi diritto, pari a 5 annualità della retribuzione di fatto.

D) in caso di morte o in caso di invalidità permanente tale da ridurre in misura superiore ai 2/3 la capacità lavorativa specifica del dirigente, per cause diverse da quella dell'infortunio comunque determinato e da malattia professionale, il riconoscimento di una somma una tantum, sempre in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, pari ad € 150.000,00, quando il dirigente non abbia figli a carico nè coniuge, ovvero pari ad € 220.000,00, nel caso in cui il nucleo familiare del dirigente interessato risulti composto da uno ovvero da più figli a carico e/o del coniuge.

Le modalità di interazione con gli indennizzi INAIL, nonché le modalità e tempistiche di riconoscimento delle somme assicurate, in caso di sinistro, vanno regolate in conformità a quanto previsto dall'art. 18 del Contratto Collettivo già richiamato, che si allega in copia e forma parte integrante delle presenti specifiche.

#### **4.1 Pianificazione delle attività**

Per lo svolgimento delle attività, sarà necessario il possesso dell'autorizzazione, rilasciata dal Ministero dell'Industria o dall'ISVAP, all'esercizio dell'attività assicurativa.

##### ***4.1.1. Requisiti specifici per attività in ambienti di lavoro confinati o sospetti di inquinamento***

N.A.

#### **4.2 Modalità di esecuzione delle attività oggetto della fornitura**

Nel contratto assicurativo dovranno essere definite le modalità di denuncia alla compagnia assicurativa del sinistro.

#### **4.3 Controlli**

<b>abc</b>	<b>SPECIFICHE TECNICHE PER FORNITURA DI SERVIZI ASSICURATIVI INFORTUNIO, MORTE ED INVALIDITÀ PERMANENTE DIRIGENTI</b>			STATO DOCUMENTO:
				DATA EMISSIONE:
				CODICE TIPOLOGIA ACQUISTO D (RIF. IGES01):
				PAGINA 5 DI 5
ELABORAZIONE		VERIFICA		APPROVAZIONE

N.A.

#### **4.4 Comunicazione con ABC**

Il responsabile del Procedimento per ABC è individuato nel Responsabile della Direzione Legale e Procurement, che individua il responsabile del contratto, il cui nominativo, unitamente all'indirizzo di posta elettronica ed ai recapiti telefonici sarà comunicato al fornitore del servizio.

Il Fornitore del servizio deve indicare il proprio referente di contratto comunicandone ad ABC l'indirizzo di posta elettronica ed i recapiti telefonici.

### **5. DOCUMENTI DA CONSEGNARE AD ABC**

#### **5.1 Documenti da consegnare prima dell'inizio attività**

- o Contratto di assicurazione;

#### **5.2 Documenti da consegnare in corso d'opera.**

- N.A.

### **6. NON CONFORMITÀ**

In caso di riscontro di una Non Conformità nell'esecuzione delle attività di cui alla presente specifica, ABC provvede ad aprire una non conformità. L'ente appaltatore dovrà individuare le azioni correttive e i relativi tempi di applicazione e darne comunicazione ad ABC entro 10 giorni dalla data di notifica della non conformità.

### **7. VERIFICHE ISPETTIVE (AUDIT)**

N.A.

### **8. ALLEGATI**

NO (perché presso la sede del fornitore)

2. A decorrere dalla stessa data del 1° gennaio 2010, per missioni o trasferte di durata superiore alle 8 e inferiore alle 16 ore, con destinazione località fuori del territorio del comune in cui ha sede l'azienda, l'importo aggiuntivo per il rimborso delle spese non documentabili è stabilito in cifra fissa nell'importo pari alla metà degli importi di cui al comma precedente.

3. Per missioni o trasferte di durata inferiore alle 8 ore, anche per località esterne al comune della residenza aziendale, spetterà al dirigente il solo rimborso delle spese documentabili.

4. Ove in sede aziendale si convenga di mantenere o di regolare il trattamento di trasferta mediante una indennità giornaliera, questa non può essere inferiore ad un trentesimo della retribuzione base, depurata dell'importo conglobato per adeguamento automatico, per ogni trasferta di durata pari o superiore a 24 ore, oltre al rimborso delle spese di viaggio.

5. In caso di trasferta di durata superiore a 2 settimane o di missione all'estero, vengono presi accordi diretti tra azienda e dirigente.

6. Gli importi erogati per il titolo di spese non documentabili non fanno parte della retribuzione ad alcun effetto del presente Contratto.

#### **Art. 17 - Trattamento di malattia e maternità**

1. Nel caso di interruzione del servizio dovuta a malattia o ad infortunio non dipendente da causa di servizio l'azienda conserverà al dirigente non in prova il posto, con corresponsione dell'intera retribuzione, per un massimo di 12 mesi in un periodo di 30 mesi continuativi comunque calcolati.

2. E' facoltà dell'azienda elevare il periodo di conservazione del posto con corresponsione dell'intera retribuzione a 18 mesi, sempre in un periodo di 30 mesi continuativi comunque calcolati, in caso di gravi malattie.

3. Nel caso di prosecuzione della malattia oltre i termini di cui ai commi precedenti al dirigente che ne faccia domanda è concesso un periodo di aspettativa fino ad un massimo di 6 mesi, durante il quale non è dovuta alcuna retribuzione, ma decorre l'anzianità agli effetti del preavviso.

4. Alla scadenza dei termini sopra indicati ove, per il perdurare dello stato di malattia, il rapporto di lavoro venga risolto da una delle due parti, è dovuto al dirigente il trattamento di licenziamento, ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso.

5. Se, scaduto il periodo di conservazione del posto, il dirigente non chiede la risoluzione del rapporto e l'azienda non procede al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salvo la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso.

6. Per i periodi corrispondenti ai congedi di maternità e paternità previsti dalle vigenti disposizioni legislative, l'azienda anticipa la prestazione economica dovuta dall'Istituto previdenziale e provvede all'integrazione della stessa in modo da corrispondere l'intera retribuzione mensile netta<sup>5</sup>.

7. Per i congedi, i riposi, i permessi disciplinati dai capi V, VI e VII del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), l'azienda anticipa le relative prestazioni economiche dovute dall'Istituto previdenziale<sup>6</sup>.

#### **Art. 18 - Trattamento di infortunio e malattia da causa di servizio - Copertura assicurativa**

1. Nel caso di interruzione del servizio per invalidità temporanea causata da infortunio avvenuto in occasione di lavoro, l'azienda conserverà al dirigente il posto e gli corrisponderà l'intera retribuzione, integrando quanto erogato dall'INAIL a titolo di indennità per inabilità temporanea assoluta, fino ad accertata guarigione o fino a quando sia accertata una invalidità permanente totale o parziale. Egual trattamento verrà applicato nei confronti del dirigente non in prova nel caso di interruzione del servizio per invalidità temporanea causata da malattia professionale. In ogni caso il periodo di corresponsione della retribuzione non potrà superare due anni e sei mesi dal giorno in cui è sorta la malattia o si è verificato l'infortunio.

2. L'indennità per inabilità temporanea assoluta a carico dell'INAIL è anticipata al dirigente dall'azienda, che ne recupera il relativo importo mediante accredito diretto da parte dell'Istituto.

<sup>5</sup> Comma così modificato dall'accordo del 14 aprile 2006

<sup>6</sup> Comma aggiunto dall'accordo del 14 aprile 2006

L'azienda inoltre deve stipulare, nell'interesse del dirigente, una polizza che assicuri, in caso di infortunio occorso anche non in occasione di lavoro e in caso di malattia professionale:

- a) in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso di invalidità permanente causata dai predetti eventi, tale da ridurre in misura superiore ai 2/3 la capacità lavorativa specifica del dirigente, una somma pari a sei annualità della retribuzione di fatto. Qualora il rapporto di lavoro prosegua dopo l'avvenuto riconoscimento dello stato di invalidità, la somma assicurata dalla polizza è corrisposta contestualmente all'esito di tale riconoscimento;
- b) in caso di invalidità permanente parziale causata dagli stessi eventi una somma che, riferita all'importo del capitale assicurato di cui al punto a), sia proporzionale al grado di invalidità determinato in base alla tabella annessa al T.U. approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e in vigore fino al 24 luglio 2000;
- c) in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso di morte causata dai predetti eventi, che non sia preceduta da una invalidità permanente indennizzata ai sensi della precedente lettera a) e causata dal medesimo evento che ha successivamente determinato la morte, una somma a favore degli aventi diritto, pari a cinque annualità della retribuzione di fatto.

3. Agli effetti dei precedenti commi si considera:

- a) infortunio sul lavoro, l'evento che, come tale, è previsto dalla normativa sull'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali;
- b) professionale, la malattia che sia compresa tra quelle indicate nella tabella annessa al citato D.P.R. n. 1124;
- c) retribuzione, il coacervo dei compensi di cui al comma 2 dell'art. 36.

4. In relazione al decreto legislativo n. 38/2000 che, a decorrere dal 16 marzo 2000, estende ai dirigenti l'obbligo di iscrizione all'INAIL, l'azienda inserirà nella polizza di cui al precedente secondo comma una clausola che, per i casi di infortunio sul lavoro e di malattia professionale, preveda:


- a) la riduzione dell'indennizzo, dovuto al dirigente o ai suoi aventi causa sulla base dei massimali come sopra indicati, in misura corrispondente alla prestazione in capitale o in rendita capitalizzata riconosciuta dall'INAIL all'assicurato a titolo di invalidità permanente ovvero, in caso di morte, alla prestazione in rendita capitalizzata riconosciuta dallo stesso Ente agli aventi causa dell'assicurato;
- b) la subordinazione del diritto all'indennizzo, alla preventiva comunicazione, da parte del dirigente o dei suoi aventi causa, dell'importo della prestazione liquidata dall'INAIL;
- c) la natura vincolante per la Compagnia di assicurazione dell'accertamento della malattia professionale effettuato dall'INAIL o dal Giudice, ferma restando, in quest'ultimo caso, la necessaria informativa da parte del dirigente al fine di consentire la partecipazione al processo della Compagnia;
- d) l'erogazione dell'intero capitale assicurato qualora, in caso di infortunio, l'INAIL ne contesti il collegamento con il rapporto di lavoro; il dirigente, su richiesta della Compagnia e con ogni onere, ivi compresa la scelta del difensore, a carico della stessa, avrà l'obbligo di proporre causa all'INAIL.

In caso di esito favorevole, il dirigente deve restituire alla Compagnia la somma che la predetta avrà versato in eccedenza rispetto alla previsione di cui alla precedente lettera a) del presente comma.

5. L'azienda provvede altresì a stipulare, nell'interesse del dirigente, una polizza che assicuri, comunque una sola volta, in caso di morte o in caso di invalidità permanente tale da ridurre in misura superiore ai 2/3 la capacità lavorativa specifica del dirigente, per cause diverse da quella dell'infortunio comunque determinato e da malattia professionale, una somma, sempre in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, pari a € 116.202,80 quando il dirigente non abbia figli a carico né coniuge. La predetta somma sarà pari a € 162.683,92 quando il nucleo familiare del dirigente interessato risulti composto da uno ovvero da più figli a carico e/o dal coniuge.

Le somme di cui sopra sono incrementate, con decorrenza dal 1° luglio 2010, rispettivamente a 150.000,00 (centocinquantamila/00) e 220.000,00 (duecentoventimila/00) euro.

Il dirigente concorrerà al costo del relativo premio con l'importo di 139,44 (centotrentanove/44) euro annui, elevati a 150,00 (centocinquanta/00) euro annui, che saranno trattenuti dall'azienda sulla sua retribuzione secondo apposite modalità.



Qualora il rapporto di lavoro prosegua dopo l'avvenuto riconoscimento dello stato di invalidità, la somma assicurata dalla polizza è corrisposta contestualmente all'esito di tale riconoscimento.

6. Le somme rispettivamente assicurate ai sensi del comma precedente, nonché l'entità del concorso economico del dirigente ivi stabilita, operano a decorrere dalle date indicate.

7. Sono fatte salve, e si considerano sostitutive delle provvidenze stabilite dal presente articolo, specifiche forme di assicurazione aziendali già in atto con contenuto almeno equivalente a quello di cui al presente articolo.

8. Sono, altresì, fatte salve e si considerano sostitutive delle provvidenze stabilite al secondo comma, relativamente all'infortunio occorso non in occasione di lavoro, e al quinto comma, relativamente alla malattia non professionale, eventuali intese, attuali o future, definite fra azienda e dirigente che prevedano l'assunzione diretta da parte dell'azienda, al verificarsi dei predetti eventi, dell'obbligo del pagamento delle somme di cui ai richiamati secondo e quinto comma, rimanendo in facoltà dell'azienda stessa di assicurare tale obbligo.

#### **Dichiarazione a verbale**

1. Le parti si danno reciprocamente atto che, relativamente alla ipotesi in cui il rapporto di lavoro prosegua dopo l'avvenuto riconoscimento al dirigente di uno stato di invalidità tale da ridurre in misura superiore ai 2/3 la capacità lavorativa, i commi 2, lett. a), e 5 dell'art. 18 si interpretano nel senso che la somma assicurata dalla polizza è corrisposta contestualmente all'esito di detto riconoscimento.

2. Le parti convengono altresì che, in ogni caso, ai fini della erogazione delle somme assicurate ai sensi dei commi 2, lett. a) e b), 5 e 8 dell'art. 18, le Società stipulanti le polizze assicurative ed i loro riassicuratori assumeranno come valido il giudizio sullo stato di invalidità del dirigente così come formulato:

a) dall'INPS o altro Ente previdenziale, all'atto del riconoscimento della pensione di inabilità ovvero del primo riconoscimento dell'assegno di invalidità;

b) dall'INAIL, in caso di invalidità di origine professionale e sempreché non ricorra l'ipotesi precedente.

3. Le parti concordano che in caso di morte del dirigente, i beneficiari delle somme assicurate ai sensi dei commi 2, lett. c), 5 e 8 dell'art. 18, sono individuati nei soggetti formalmente indicati dallo stesso dirigente. In mancanza di tale indicazione, i beneficiari delle somme assicurate sono individuati ai sensi dell'art. 2122 del codice civile.

4. Infine, resta inteso tra le parti che, in caso di prosecuzione del rapporto di lavoro con il dirigente al quale sia riconosciuto uno stato di invalidità determinato da malattia non professionale e tale da ridurre la capacità lavorativa in misura superiore ai 2/3, la polizza di cui al comma 5 dell'art. 18 cessa di produrre effetti dal momento della erogazione della somma ivi prevista per l'assicurazione contro tale evento.

#### **Art. 19 - Trasferimento di azienda**

1. Le norme di legge in vigore per il caso di trasferimento di azienda si intendono estese ai casi di cessione, cessazione o trasformazione in qualsiasi forma dell'azienda, ivi incluse le fusioni, concentrazioni e scorpori.

2. In particolare, il dirigente che, in caso di cessione parziale o totale o di trasformazione dell'azienda, venisse a subire pregiudizio della sua posizione funzionale ai sensi dell'art. 2103 del Codice Civile, modificato dall'art. 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nell'azienda subentrante, può risolvere, non oltre centottanta giorni dal passaggio, il rapporto di lavoro con diritto oltre al trattamento di fine rapporto, all'indennità sostitutiva del preavviso e ad 1/3 della indennità supplementare massima di cui all'art. 29.

3. Il dirigente, sempre entro il termine di centottanta giorni dal passaggio ed anche senza che sussistano i motivi di cui al 2° comma, può, ove non intenda accettare il passaggio alle dipendenze dell'azienda subentrante, risolvere il rapporto con diritto, in tale caso, alla sola indennità sostitutiva del preavviso, oltre al trattamento di fine rapporto.

#### **Dichiarazione a verbale**

Le Parti si danno reciprocamente atto che la trasformazione dell'azienda pubblica in società persona giuridica privata non costituisce, di per se stessa, pregiudizio della posizione funzionale del dirigente che mantenga inalterata la posizione.